

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI	Pag. 1
AFFARI ESTERI (III):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
<i>In sede referente</i>	» 3
DIFESA (VII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 3
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 4
<i>In sede referente</i>	» 7
ERRATA CORRIGE	» 7
CONVOCAZIONI	» 7

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 1968, ORE 17,40. — *Presidenza del Presidente DELLE FAVE.*

La Commissione prende in esame la questione relativa al sorteggio dei giornali nelle conferenze-stampa del Governo previste nel programma di «Tribuna elettorale» e delibera, su proposta del Presidente, di demandare l'effettuazione del sorteggio medesimo al Comitato ristretto, insieme a quello relativo all'ordine di successione dei partiti nei comizi e nell'ultima trasmissione prevista da «Tribuna elettorale».

La Commissione passa, quindi, ad esaminare l'argomento della vigilanza durante il periodo elettorale e al riguardo vengono avanzate proposte rivolte a migliorare e a perfe-

zionare la vigilanza della Commissione stessa sulle trasmissioni politiche in genere, oltre quelle previste da «Tribuna elettorale».

Prendono la parola i deputati Nannuzzi, Scarpa, Jacometti, Bignardi, Bertè, Savio Emanuela e i senatori Ferretti, Valenzi, Moneti, Viglianesi, Salati e Monni.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad una prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21.

AFFARI ESTERI (III)

VENERDÌ 23 FEBBRAIO 1968, ORE 10. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Oliva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente Cariglia dà notizia delle due lettere inviate al Ministro degli esteri, rispettivamente in data 9 e 20 febbraio al Ministro degli esteri, per comunicargli l'interesse della Commissione ad ascoltare e discutere le dichiarazioni del rappresentante del Governo in merito al trattato di non proliferazione ed alla situazione vietnamita. Comunica altresì che il Ministro degli esteri, in data 22 febbraio, ha fatto conoscere la sua disponibilità per il pomeriggio di sabato 24 febbraio.

Il deputato Serbandini fa presente che la imminente discussione in Aula dello stato di previsione della spesa per la parte relativa al Ministero degli affari esteri non contraddice l'ipotesi — dalla sua parte vivamente caldeggiata — di un preliminare incontro in Commissione, che è sede più adatta sia alla preparazione dello stesso dibattito in Aula, sia alla

custodia dell'eventuale necessario riserbo; il deputato Vedovato prospetta invece l'opportunità di condensare, concentrandola, la discussione in Aula in presenza del bilancio; il deputato Cantalupo condivide l'idea che il dibattito in Commissione non sia assimilabile al dibattito in Aula e non ne possa essere assorbito; il deputato Lombardi Riccardo, insiste, da parte sua, per un preventivo scambio di informazioni e di opinioni in sede di Commissione.

Il Sottosegretario Oliva fa presente che anche l'altro ramo del Parlamento aveva presentato analoga richiesta, successivamente postposta al dibattito in quell'aula.

Il Presidente Cariglia ritiene, quindi, di raccogliere l'unanime assenso della Commissione convocandola per martedì 27 febbraio alle ore 11, allo scopo di ascoltare le dichiarazioni del Ministro degli esteri sul trattato di non proliferazione e sulla situazione vietnamita.

IN SEDE LEGISLATIVA.

DISEGNO DI LEGGE:

« Collaborazione tecnica bilaterale con i paesi in via di sviluppo per il quadriennio 1968-1971 » (4839).

Il Presidente Cariglia, relatore, illustra il provvedimento che intende far fronte alla situazione di carenza legislativa derivante dall'esaurimento della legge 26 ottobre 1962, numero 1594, scaduta il 30 giugno 1967 e prorogata per un semestre con la legge 23 dicembre 1967, n. 1300. Aggiunge che proprio in occasione dell'elaborazione di quest'ultima legge, la Commissione Esteri si associò - in data 21 novembre 1967 - ad un ordine del giorno Storchi che prospettava l'opportunità di più cospicui stanziamenti raccolti entro una più organica prospettiva; ritiene che il provvedimento soddisfi le esigenze allora espresse; aggiunge il suo compiacimento per il fatto che esso ha accolto, all'articolo 7, quella qualificazione dei contributi introdotta dalla stessa Commissione Esteri nell'approvare la legge 23 dicembre 1967, n. 1376, sull'assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria della Somalia. Aggiunge che gli pare opportuno integrare il provvedimento con un'altra norma, introdotta anch'essa nella legge per la Somalia e relativa all'obbligo fatto al ministro degli affari esteri di presentare una relazione annuale sulla attuazione della legge.

Intervengono successivamente nella discussione i deputati: Lombardi Riccardo, che si

dichiara favorevole all'iniziativa, ed auspica una relazione annuale riferita a tutta la nostra attività nei confronti dei paesi in via di sviluppo; Bettiol, il quale, riferendosi in modo specifico alle tabelle, critica l'estrema esiguità dei fondi stanziati e degli emolumenti predisposti che non incoraggeranno, a suo avviso, gli elementi migliori; Vedovato, il quale si compiace della conversione di indirizzo operata dalla legge in direzione di una maggiore uniformità e globalità di intervento; Pedini, il quale esprime il suo pieno assenso, con due riserve però, che si riferiscono all'esiguità dello stanziamento ed alla necessità di assicurare la presenza dell'assistenza tecnica italiana anche negli accordi multilaterali (oltre che in quelli bilaterali); Storchi, che lamenta anche egli l'inadeguatezza degli stanziamenti e si domanda quanta parte dell'assistenza culturale, medica, sanitaria possa considerarsi assorbita da questa legge; Cantalupo, che si dichiara favorevole al provvedimento pur riconoscendone i limiti, specie di carattere finanziario; Serbandini, che preannuncia il voto favorevole del suo gruppo al provvedimento, di cui pure indica i limiti finanziari e di prospettiva; Togni Giuseppe, che ritiene estremamente insufficiente la retribuzione deducibile dalle tabelle allegate e ne propone l'aumento del 50 per cento.

Dopo le repliche del relatore Cariglia, il quale riconosce anch'egli la limitatezza finanziaria del provvedimento ma ne rivendica tuttavia l'opportunità e l'urgenza, e del Sottosegretario Oliva, il quale fa presente in particolare al deputato Togni Giuseppe che le tabelle sono indicative di una sola delle voci costituenti la retribuzione degli interessati (e propone di modificarle per rendere più esplicito questo loro carattere), la Commissione approva senza modificazioni gli articoli 1 e 2 del disegno di legge; l'articolo 3 è approvato con la soppressione - proposta dal Presidente - della seconda parte del secondo comma ritenuta di carattere pesantemente regolamentare (si oppone il deputato Vedovato ritenendola comunque necessaria per imporre uno stile ed un decoro alla nostra presenza nei paesi in via di sviluppo).

Dopo avere approvati senza modificazioni gli articoli 4, 5, 6 e 7, la Commissione approva, su proposta del Presidente relatore, il seguente articolo aggiuntivo: « Il Ministro degli affari esteri presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione del suo Ministero, una relazione sull'attuazione della presente legge ».

Dopo aver approvato senza modifiche gli articoli 8 e 9, la Commissione approva la tabella A (specificando — su proposta del Sottosegretario Oliva — che si tratta di indennità base) e la tabella B, nonché il disegno di legge stesso, nel suo complesso, a scrutinio segreto.

Il deputato Pedini preannuncia il ritiro della sua proposta di legge n. 2587: « Norme integrative della legge 26 ottobre 1962, numero 1594, sulla collaborazione tecnica bilaterale con i paesi in via di sviluppo », assegnato alla Commissione stessa in sede referente considerandola assorbita nel provvedimento approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 23 FEBBRAIO 1968, ORE 12. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Intervengono il Ministro delle finanze Preti, ed il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Oliva.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione ed esecuzione degli scambi di note tra l'Italia e la Santa sede relativi all'applicazione della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sull'istituzione di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società, effettuati in Roma l'11 ottobre 1963 » (1773).

Il Ministro Preti richiede di fare una dichiarazione preliminare nel corso della quale, dopo aver tracciato una breve cronistoria degli avvenimenti, comunica di aver disposto — allo scopo di tutelare l'erario dello Stato italiano — l'iscrizione a ruolo di tutto il debito d'imposte dovuto, e che è computabile — per gli anni 1963-64 — nella misura di 1 miliardo e 521 milioni: in tal modo lo Stato italiano si tutela nei confronti di ogni ipotesi di prescrizione; aggiunge di aver invitato contestualmente le intendenze di finanza a disporre la sospensione della riscossione dei predetti carichi di imposta fino alla scadenza di ottobre 1968, nella prospettiva che entro quella scadenza il Parlamento possa pervenire ad una definizione della questione (in assenza della quale, asicura al deputato Badini Confalonieri, sarà disposta la riscossione).

Intervengono successivamente nella discussione i deputati: Cantalupo, il quale si compiace dell'azione svolta dal Ministro per tutelare l'erario ed i contribuenti italiani; Anderlini, il quale rileva come il Ministro Preti

abbia disposto anche la proroga dell'attuale regime provvisorio di esenzione fino al 31 dicembre 1968 allo scopo — a suo avviso — di porre il nuovo Governo di fronte al fatto compiuto, costringendolo a ripresentare il disegno di legge in discussione e ripristinando così la situazione del 1964; Lombardi Riccardo, il quale, in riferimento alle cifre fornite dal Ministro Preti, esprime l'opinione che la situazione debba essere considerata in termini dinamici e non statici, tenendo conto dell'attività degli operatori fatalmente attratti a spostare i propri fondi dentro i confini dell'area esentabile e Raucci, che rammenta come tutte le discussioni svoltesi in sede di V Commissione bilancio per il parere abbia fatto registrare un allineamento di posizioni avverse alla ratifica.

Dopo breve scambio di opinioni sull'opportunità di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione con interventi — oltre che dei deputati summenzionati — anche del deputato Russo Carlo e del relatore Folchi, è rinviata a martedì 27 febbraio la relazione Folchi con il seguito della discussione sul provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 23 FEBBRAIO 1968, ORE 10. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa, Cosiga e Guadalupi.

PROPOSTE DI LEGGE:

BLOGNA ed altri: « Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente lo avanzamento per meriti eccezionali dei marescialli maggiori in servizio permanente » (3163);

CERVONE e LETTIERI: « Modifica dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (3011);

CERVONE ed altri: « Modifiche alla legge 10 giugno 1964, n. 447, concernente norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze Armate » (3326).

In sostituzione del Relatore Fornale, assente per malattia, il Presidente Caiati illustra le proposte di legge ed il nuovo testo unificato presentato dal Governo, d'intesa con il

Relatore Fornale, e già esaminato, in via di massima, dalla Commissione stessa nella sede referente. In base alla considerazione, unanimemente condivisa dalla Commissione, che delle tre categorie dei sottufficiali delle Forze armate, quella dei sottufficiali dell'Aeronautica militare è particolarmente bisognosa di un intervento prioritario, il nuovo testo stabilisce che, fermi restando i soprannumeri esistenti, per gli anni 1968, 1969 e 1970 e con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, sono consentite promozioni al grado di maresciallo di prima classe in numero di 650 unità annue in aggiunta alle promozioni derivanti dalle normali vacanze organiche. Per i predetti anni possono essere valutati per la promozione al grado di sergente maggiore i sergenti che abbiano compiuto dieci anni di servizio dalla data di arruolamento. L'oratore sottolinea, ancora, che il nuovo testo prescrive anche che in corrispondenza dei soprannumeri nel grado di maresciallo di prima classe, derivante dall'applicazione del provvedimento, restano vacanti altrettanti posti di sergente in ferma volontaria o in rafferma rispetto all'organico annualmente determinato dalla legge di bilancio. All'assorbimento del soprannumero verificatosi nel grado di maresciallo di prima classe in applicazione del provvedimento, si provvede a norma dell'articolo 28 della legge 10 giugno 1964, n. 447.

L'oratore conclude comunicando che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul nuovo testo.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi sottolinea lo sforzo finanziario compiuto dal Governo per venire incontro alle esigenze della benemerita categoria dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e ringrazia particolarmente la Presidenza della Commissione che si è adoperata per giungere ad una soluzione positiva del problema.

Successivamente la Commissione approva gli articoli del nuovo testo proposto dal Governo d'intesa con il Relatore, senza modificazioni.

Il deputato De Meo presenta il seguente ordine del giorno, firmato anche dai deputati Buffone, Abate, de Stasio, Villa, Corona Giacomo, Fornale, Pacciardi, Sasso, Valleggiani, D'Ippolito, Fasoli, Terranova Raffaele, Durand de la Penne, Baldini, Di Benedetto e Gorreri: « La VII Commissione Difesa della Camera dei Deputati, nell'approvare il provvedimento per le promozioni dei sottufficiali dell'aeronautica in numero di 650 unità annue, in aggiunta alle promozioni derivanti dalle normali vacanze organiche per gli anni

1968, 1969 e 1970, presentato dal Governo a modifica delle proposte di legge nn. 3163, 3011 e 3326, invita il Governo a valutare le situazioni dei sottufficiali più anziani perché questi possano essere promossi prima che siano colpiti dai limiti di età e comunque con decorrenza dal giorno precedente alla data di collocamento in congedo, assicurando così ad essi il beneficio della promozione agli effetti pensionistici ».

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi, dichiara di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

Per dichiarazione di voto intervengono i deputati: Buffone, il quale dichiara che il gruppo democratico cristiano voterà a favore del provvedimento, consapevole, tuttavia, che il problema dello assestamento organico dei sottufficiali delle tre Forze armate e delle Forze armate di polizia rimane aperto e dovrà essere subito preso in esame dalla Commissione nella quinta legislatura; Gorreri, il quale dichiara che il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento, ripromettendosi, tuttavia, di risollevarne la materia del trattamento economico dei sottufficiali subito dopo le elezioni.

Il testo unificato delle proposte di legge n. 3163, n. 3011 e n. 3326 è, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato con il nuovo titolo: « Norme temporanee sull'avanzamento dei sottufficiali dell'aeronautica militare ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 23 FEBBRAIO 1968, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Elkan e Romita.

PROPOSTA DI LEGGE:

BIANCHI GERARDO: « Contributo a favore dell'Istituto nazionale dei ciechi " Vittorio Emanuele II " di Firenze » (358).

Il Presidente Ermini ricorda, in via preliminare, che la proposta di legge figura per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Dopo interventi del relatore Savio Emanuele, la quale si rimette alla relazione favorevole svolta in sede referente, nonché del Sottosegretario Elkan, senza discussione, sono approvati i due articoli del provvedimento, con

accoglimento di alcuni emendamenti suggeriti dalla V Commissione Bilancio, intesi a ridurre da 20 a 30 milioni il contributo annuo previsto a far tempo anziché dall'anno 1963-64 dagli anni 1967 e 1968 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Successivamente, al termine della seduta la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

ROSSI PAOLO: « Modifica alla legge 18 febbraio 1963, n. 243, concernente provvidenze in favore della Biblioteca italiana per i ciechi " Regina Margherita " e del " Centro nazionale del libro parlato " » (4009).

In via preliminare il Presidente Ermini ricorda che il provvedimento figura per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Dopo interventi del relatore Racchetti, il quale si rimette alla relazione già svolta in sede referente, nonché del Sottosegretario Elkan, senza discussione, risultano approvati gli articoli del provvedimento con accoglimento di un emendamento suggerito dalla V Commissione Bilancio in ordine alla indicazione della copertura.

La proposta di legge, quindi, al termine della seduta è votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

CASSIANI ed altri: « Provvidenze a favore dell'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo » (4359).

Il Presidente Ermini ricorda, in via preliminare, che la proposta di legge figura per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Dopo relazione favorevole del deputato Buzzi, il quale fornisce le indicazioni richieste nella precedente seduta, in ordine al funzionamento dell'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo, nonché dopo interventi del deputato Codignola e del Sottosegretario Elkan, risultano approvati i tre articoli del provvedimento, con accoglimento, relativamente all'articolo 1 e all'articolo 3, di alcuni emendamenti suggeriti dalla V Commissione Bilancio, in ordine alla decorrenza dell'erogazione del contributo previsto a far tempo dall'anno 1968 e in ordine al riferimento della indicazione della copertura.

Al termine della seduta, la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

PEDINI: « Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado che prestino servizio nei paesi in via di sviluppo » (3957).

Il relatore Rampa, ricordati i precedenti del dibattito, propone di passare all'esame degli articoli del provvedimento nel nuovo testo a suo tempo predisposto con le limitazioni già proposte nella precedente seduta al fine di non dilatare ulteriormente le previsioni di spesa.

Dopo interventi dei deputati: Buzzi, Codignola, Valitutti, Bronzuto, Pitzalis, del relatore Rampa, nonché del Sottosegretario Elkan, il provvedimento risulta approvato nella seguente nuova formulazione:

ART. 1.

Gli insegnanti di ruolo ordinario della scuola primaria, in possesso di particolari requisiti, da documentarsi ai sensi del successivo articolo 3, possono chiedere di presentare servizio in scuole che funzionino in paesi in via di sviluppo fuori d'Europa e che dipendano da tali paesi o da organismi od enti internazionali.

La destinazione all'estero non può avere una durata inferiore ai tre anni.

ART. 2.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, saranno determinati ogni anno: il contingente massimo del personale insegnante, autorizzato a prestare il servizio di cui all'articolo 1; d'intesa con l'UNESCO, i paesi in via di sviluppo presso i quali gli insegnanti potranno prestare la loro opera; le modalità di controllo per tutto il periodo di permanenza all'estero.

ART. 3.

Entro il termine che sarà stabilito di anno in anno dal decreto ministeriale di cui al precedente articolo gli interessati presentano domanda al Ministro della pubblica istruzione indicando i paesi presso i quali desiderano svolgere la loro attività.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

- a) titolo di studio;
- b) certificati attestanti il servizio prestato con le qualifiche riportate, nonché copia di eventuali pubblicazioni o documentazioni inerenti ad attività scientifica o didattica;
- c) certificato rilasciato da istituti specializzati funzionanti presso le Università italiane, dal quale risulti che gli aspiranti sono fisicamente idonei a svolgere l'attività richiesta nei Paesi di destinazione;
- d) certificati comprovanti la conoscenza della cultura del paese di destinazione e della sua lingua, oppure della lingua europea colà in uso da accettarsi eventualmente con un colloquio.

ART. 4.

Il Ministro della pubblica istruzione entro tre mesi dal termine di scadenza della presentazione delle domande decide sull'idoneità del richiedente in base ai titoli presentati.

L'insegnante dichiarato idoneo al servizio di cui all'articolo 1 viene autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri, a stipulare il contratto di lavoro.

L'interessato inoltrerà il contratto di lavoro al Ministero della pubblica istruzione, a completamento della domanda di cui all'articolo 3, in originale o in copia notarile, unitamente ai documenti rilasciati dalle autorità dei paesi o degli enti di cui all'articolo 1 che attestino l'impegno, da parte di tali autorità od enti, di corrispondere le prestazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative.

L'autorizzazione a prestare servizio ai sensi dell'articolo 1 è rilasciata dal Ministro della pubblica istruzione.

Gli insegnanti di ruolo, risultati idonei ed autorizzati ai sensi del presente articolo, dovranno raggiungere, entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'autorizzazione, il paese di destinazione e dovranno iniziarvi le loro prestazioni.

ART. 5.

Per tutto il periodo in cui prestano servizio nei paesi in via di sviluppo, gli insegnanti di ruolo sono collocati fuori ruolo, con decreto del Ministro della pubblica istruzione nei limiti del contingente di posti di cui all'articolo 2 e conservano la titolarità della propria sede.

I suddetti posti vengono annualmente ricoperti con personale non di ruolo secondo le norme vigenti.

Gli insegnanti di ruolo, collocati fuori ruolo ai sensi del presente articolo, conservano la loro posizione giuridica, ai soli effetti della progressione di carriera e con esclusione del relativo trattamento economico.

Essi hanno diritto a partecipare ai normali trasferimenti annuali.

Il servizio prestato nei paesi in via di sviluppo è valutato:

- a) ai fini del trattamento di quiescenza, con la maggiorazione della metà per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi;
- b) in sede di attribuzione del punteggio per i titoli di servizio nei trasferimenti, nei concorsi a cattedre e nei concorsi magistrali, in misura doppia rispetto al servizio di ruolo prestato nelle scuole statali;
- c) come servizio scolastico effettivo ai fini delle partecipazioni ai concorsi a direttore didattico e ad ispettore scolastico.

ART. 6.

Per la valutazione di tutto il periodo di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo ai fini del trattamento di quiescenza e di quello di previdenza, gli insegnanti di ruolo dovranno provvedere a corrispondere allo Stato gli importi corrispondenti alla trattenuta in conto tesoro ed ai contributi per le prestazioni previdenziali, determinati secondo le norme in vigore, sulla base del trattamento economico che sarebbe loro spettato. Il personale predetto è altresì tenuto a corrispondere allo Stato le trattenute per le prestazioni assistenziali da determinarsi con gli stessi criteri. I familiari a carico continueranno a beneficiare delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

ART. 7.

Il collocamento fuori ruolo è revocato se l'insegnante non raggiunge il paese di destinazione entro il termine stabilito dall'articolo 4 o se non porta a compimento l'attività per la quale si è impegnato.

In tali casi l'insegnante non potrà godere dei particolari benefici previsti dal precedente articolo 5.

Ove peraltro l'insegnante non possa portare a compimento l'attività ivi iniziata, per comprovati sopraggiunti motivi di salute o familiari, ovvero per forza maggiore, il Ministro della pubblica istruzione può disporre che per il tempo trascorso nella posizione di fuori ruolo non si applichino le disposizioni di cui al precedente comma.

Fatta salva la consueta riserva di coordinamento, la Commissione, al termine della seduta vota a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge nel riportato testo, con il seguente nuovo titolo: « Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo nella scuola primaria che presti servizio nei paesi in via di sviluppo ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 23 FEBBRAIO 1968, ORE 11,40. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Elkan.

PROPOSTA DI LEGGE:

LETTIERI e FINOCCHIARO: « Norme integrative alla legge 24 ottobre 1966, n. 932, concernenti gli insegnanti di educazione fisica, compresi negli elenchi speciali » (4459).

Il relatore Racchetti, illustra il provvedimento, inteso ad integrare la legge 24 ottobre 1966, n. 932, in ordine alla istituzione di corsi triennali riservati agli insegnanti di educazione fisica già appartenenti ad elenchi speciali. In merito rileva, tra l'altro, che con il citato provvedimento si stabilisce che i predetti corsi saranno prorogati fino all'anno scolastico 1969-70, limitatamente a coloro che non hanno potuto frequentare per vari motivi le lezioni tecnico-pratiche.

Dopo aver, quindi, fatto presente l'opportunità di apportare alla formulazione del testo alcune modificazioni, propone di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

Dopo interventi dei deputati: Valitutti, Lettieri, del Presidente Ermini, nonché del Sottosegretario Elkan, il quale fornisce alcune delucidazioni in ordine alla materia trattata dal provvedimento, la Commissione delibera all'unanimità e con l'assenso del Governo, di richiederne alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato Codignola eleva formale protesta per il mancato accoglimento da parte della Presidenza della Camera della sede legislativa unanimemente richiesta, per la proposta di legge n. 4441, senza alcuna motivazione, affermando che tale sistema annulla di fatto — a suo avviso — l'iniziativa legislativa dei parlamentari, garantita dagli articoli 71 e 72 della Costituzione e dall'articolo 40 del Regola-

mento, e si riserva di sollevare la grave questione anche in altra sede.

Consentono con il deputato Codignola i deputati: Scionti, Valitutti e Rampa.

Il Presidente Ermini fa presente, da parte sua, che si farà interprete presso la Presidenza della Camera delle dichiarazioni espresse in merito alla proposta di legge n. 4441 in quanto il Governo aveva anticipato — in caso il trasferimento in sede legislativa fosse stato disposto — il ricorso all'articolo 40 Regolamento della Camera per la remissione all'Assemblea.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

ERRATA CORRIGE

Sul Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 22 febbraio 1968, nel comunicato delle Commissioni riunite (IV e XIII), a pagina 2, prima colonna, dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente:

« Dopo ampia discussione, cui partecipano i deputati Coccia, Breganze, Mannironi, Tennaglia, il Relatore Riccio ed il Sottosegretario di Stato Calvi non è accolto un emendamento già accantonato del deputato Scalia, inteso a sostituire l'articolo 443, non più operante, con una nuova formulazione intesa a consentire l'intervento in giudizio delle associazioni sindacali per la tutela degli interessi collettivi ».

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Giustizia) e IX (Lavori pubblici)

Martedì 27 febbraio, ore 17,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

LONGONI ed altri: Norme integrative e interpretative del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente il regolamento per la professione di geometra (701);

TERRANOVA CORRADO ed altri: Modifiche alle norme del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente il regolamento per la professione di geometra (1029);

— (*Parere della VIII Commissione*) — Relatori: Di Vagno, per la IV Commissione; Fortini, per la IX Commissione.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Martedì 27 febbraio, ore 11.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Approvazione ed esecuzione degli Scambi di Note tra l'Italia e la Santa Sede relativi all'applicazione della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sull'istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società, effettuati in Roma l'11 ottobre 1963 (1773) — Relatore: Folchi — (*Parere della V e della VI Commissione*).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Comitato pareri.

Martedì 27 febbraio, ore 17,30.

Parere sul disegno di legge:

Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazione radio-medico (CIRM) (4882) — (*Parere alla XIV Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Galli.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Modifiche alle norme sulla previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (3708);

BIANCHI GERARDO ed altri: Modifiche alle disposizioni sulla reversibilità delle pensioni a favore degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (1257);

MAGNO ed altri: Modifiche alle disposizioni sulla reversibilità delle pensioni degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (3310);

— (*Parere alla XIII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Butté.

Parere sulle proposte di legge:

BERLINGUER MARIO: Aumento del contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi (3581) (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Lezzi;

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Modifica all'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna (4291) (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio.

DE LORENZO: Modifiche agli articoli 2 e 5 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sull'avvia-

mento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensioni della previdenza sociale (4630) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Butté;

Senatori PERRINO e MORANDI: Disposizioni per il servizio farmaceutico provinciale e per la carriera direttiva dei farmacisti del Ministero della sanità (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (4642) — (*Parere alla I Commissione*) Relatore: Barbi.

Parere sulle proposte di legge:

BUFFONE ed altri: Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali, la caccia e la pesca sull'Altipiano silano (1072);

Senatori SPEZZANO ed altri: Istituzione del Parco nazionale in Calabria (*Approvata dal Senato*) (1090);

— (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Galli.

Parere sulle proposte di legge:

COLOMBO VITTORINO ed altri: Provvedimenti concernenti norme per la classificazione dei pescatori ed il rilascio delle licenze di pesca nelle acque interne pubbliche e private (1571);

Senatori ORLANDI ed altri: Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne (*Approvata dal Senato*) (3214);

— (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Galli.

Parere sulle proposte di legge:

SPECIALE ed altri: Norme per i viaggi degli elettori emigrati (1031);

SPECIALE ed altri: Provvedimenti per i viaggi a favore degli italiani emigrati all'estero e in Italia per le elezioni politiche del 1968 (4511);

— (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Bianchi Gerardo.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

GULLO ed altri: Riesame delle posizioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni che furono arbitrariamente dimissionati, licenziati o comunque allontanati dal servizio e danneggiati nella carriera durante il periodo fascista (1036);

SCALIA: Estensione dei benefici combattentistici ai dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato perseguitati politici e razziali (1223);

FINOCCHIARO: Concessione di una pensione straordinaria ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che furono arbitrariamente

licenziati, o comunque allontanati dal servizio, durante il periodo fascista (1317);

AMADEI GIUSEPPE: Riapertura dei termini delle leggi recanti provvidenze per i licenziati dal servizio per motivi politici (2632);

ALMIRANTE ed altri: Norme per l'estinzione e l'annullamento dei provvedimenti di epurazione (3498);

GUARIENTO: Adeguamento delle disposizioni riparatorie emanate a favore dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni danneggiati per motivo politico durante il periodo fascista (3611);

— (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Barbi.

Parere sulle proposte di legge:

SINESIO ed altri: Aumento del contributo ordinario in favore del « Centro internazionale Radio-medico » (CIRM) (946) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Galli;

STORTI e ARMATO: Indennità di servizio al personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni applicato ai centri elettronici e meccanografici (3267) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Bianchi Gerardo;

MITTERDORFER: Costituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento presso il Provveditorato agli studi di Bolzano per gli insegnanti delle scuole elementari statali assunti in servizio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555 (3734) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Galli;

RINALDI ed altri: Istituzione del Parco nazionale dei Sibillini (3977) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Galli;

SCALIA ed altri: Revisione dei ruoli organici dei servizi delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri (4474) — (*Parere alla I Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Barbi;

Senatori GENCO ed altri: Norme modificative della legge 29 dicembre 1949, n. 955, concernente provvedimenti in materia di im-

sta generale sull'entrata (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4633) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio;

CENGARLE ed altri: Proroga delle disposizioni contenute nella legge 21 febbraio 1963, n. 84 e dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1961, n. 1307, in favore del personale dipendente del Ministero della sanità (1748) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Galli.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Martedì 27 febbraio, ore 16.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato (4825);

BERAGNOLI ed altri: Norme in favore dei lavoratori alloggiati in abitazioni improprie (4693);

— Relatore: Ripamonti — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Integrazioni dei fondi di cui all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per il completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali e per le strade di grande comunicazione (4824) — Relatore: Degan — (*Parere della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

ACHILLI: Norme aggiuntive in materia di formazione di piani territoriali di coordinamento (4741) — Relatore: Ripamonti — (*Parere della I, della V e della VIII Commissione*).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 20,30.